



Deliberazione N. 8
In data 10/02/2021

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A PARTIRE DALL' A.S. 2021/22 - APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA.

L'anno **duemilaventiuno**, addì **dieci** di **febbraio** alle ore **18.03** nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	PITTON ARNALDO STEFANO	X	
2	ZAMUNER LUIGI	X	
3	DONADELLO GIOVANNA	X	
4	DAL ZIN ALBAROSA		X
5	MORETTO TAMARA	X	
6	POLESEL PAOLA	X	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
7	COLLEDAN CHIARA	X	
8	CIGAGNA FILIPPO	X	
9	RUSALEN MARZIA	X	
10	BASSO TATIANA	X	
11	BOFFO ROSSELLA	X	
		10	1

Assiste alla seduta il sig. GIULIANI PIERANTONIO, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N° 93 registro atti pubblicati.

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal - 3 MAR, 2021

Addì, - 3 MAR, 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANI PIERANTONIO

Il Sindaco, data lettura del punto 8 all'ordine del giorno, cede la parola al Vice Sindaco Luigi Zamuner che illustra l'argomento attraverso la lettura di un proprio intervento, allegato al presente verbale, dopo essere stato siglato dal Segretario Comunale.

Al termine della lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Rossella Boffo fa sapere che anche il gruppo di minoranza condivide i contenuti della proposta in approvazione.

Attesa l'assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione resa a si sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che il Comune svolge un ruolo primario nel campo dell'istruzione obbligatoria ed è chiamato ad ottemperare a numerosi adempimenti volti a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, in attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione, tra i quali il servizio di trasporto scolastico che costituisce un servizio essenziale.
- in conformità alle disposizioni del D.M. 31/01/1997, il Comune di Meduna di Livenza assicura da anni il servizio di trasporto scolastico nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici per gli alunni che frequentano la scuola primaria *San Pio X*, la Scuola Secondaria di primo grado e la scuola dell'infanzia parrocchiale *San Giovanni Battista* aventi sede nel territorio comunale.
- il servizio è articolato su cinque giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano ed è realizzato nell'arco temporale di dieci mesi, per l'intera durata del calendario scolastico.
- attualmente il servizio di trasporto a gestione interna impegna n. 1 dipendente comunale a tempo indeterminato e n.1 scuolabus di proprietà del Comune, con immatricolazione risalente al 2001 e non si dispone di mezzo da utilizzare in caso di avaria dello scuolabus principale.
- il dipendente comunale risulta impegnato nella guida dello scuolabus per il 40% del proprio orario e tale unità di personale ricopre il duplice incarico di autista ed operatore ecologico con evidenti difficoltà nel garantire il controllo acquedotti comunali e manutenzione/pulizia del verde pubblico.
- il dipendente comunale succitato è altresì prossimo alla quiescenza che avverrà nel corso del 2022.
- in caso di malattia, assenza o impedimento dell'unico autista comunale, si deve ricorrere ad un servizio di guida sostitutiva ad opera di una ditta esterna con l'applicazione di una tariffa giornaliera.

Considerata l'opportunità di continuare a garantire il servizio di trasporto scolastico rapportandola ad una valutazione di convenienza economica, efficienza ed efficacia delle scelte amministrative.

Atteso che la spesa di personale è soggetta a vincoli di finanza pubblica che hanno come finalità il contenimento delle spese con dei tagli lineari che spesso impattano sulla possibilità di garantire il personale necessario ai servizi che la P.A. è chiamata a rendere.

Rilevato che gli uffici riferiscono della necessità di procedere all'acquisto di un nuovo scuolabus con un costo impegnativo attesa l'obsolescenza dell'attuale mezzo e la mancata economicità nel continuare a mantenerlo.

Considerata quindi la convenienza di procedere con l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per le motivazioni sopraesposte e considerate.

Richiamato l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, recante *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste”*;

Considerato che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione “concessione”);

Rilevato che in virtù delle suddette competenze, l'Organo consiliare è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, ovvero: 1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato; 3. gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

Atteso che in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, è stata predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio di trasporto scolastico in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Considerato che le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, sono valutate dal Responsabile del Servizio, il quale adotta la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

Ritenuto che dall'esame dei dati contenuti nell'approvanda relazione (allegato A) redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione, mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi), per mezzo di appalto di servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini del Comune di Meduna di Livenza in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 espressi dai competenti responsabili ex art. 49 del Dlgs. 267/2000

Acquisito agli atti il parere favorevole del revisore del conto ex art. 239 comma 1 b n. 3 dell'Organo di Revisione del Conto.

DELIBERA

- 1. DI DISPORRE** la completa esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico a partire dall'a.s. 2021/2022, per i motivi espressi in premessa.
- 2. DI APPROVARE** la relazione di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, denominata *"Affidamento del servizio di trasporto scolastico in totale esternalizzazione - Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica"*, redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
- 3. DI INDICARE** per l'effetto l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica con l'applicazione del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".
- 4. DI DARE ATTO** che le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, costituiscono materia di competenza del Responsabile del Servizio, il quale adotterà la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti.
- 5. DI GARANTIRE** un'adeguata informazione ai cittadini del Comune di Meduna di Livenza in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, mediante pubblicazione della relazione in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente.
- 6. DI INVIARE** la relazione in ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it .


Successivamente

Con la seguente votazione resa a si sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10), contrari (0)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di porre in essere la procedura necessaria per l'affidamento del servizio.

Il dibattito in forma integrale è pubblicato in formato digitale sul sito web del Comune alla pagina "Registrazioni audio sedute del Consiglio Comunale", e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.


pluto & all. 

Il comune svolge un ruolo primario nel campo dell'istruzione obbligatoria ed è chiamato ad ottemperare a numerosi adempimenti volti a favorire il diritto allo studio, tra i quali il servizio di trasporto scolastico che costituisce un servizio essenziale.

Attualmente il servizio è in parte esternalizzato ed in parte a gestione interna, con uno scuolabus ormai vetusto ed impegnando un dipendente comunale che tra l'altro è prossimo alla quiescenza con l'inizio del 2022.

Per quanto sopra esposto, si è giunti alla decisione di esternalizzare totalmente il servizio a partire dall'anno scolastico 2021/ 2022.

In questa seduta si porta a conoscenza tutto il consiglio per la decisione e per incaricare l'ufficio preposto ad intraprendere tutte le modalità idonee e necessarie per giungere all'aggiudicazione della ditta.





COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

Provincia di Treviso

VIA VITTORIO EMANUELE, 13 – 31040 MEDUNA DI LIVENZA
E-MAIL: SEGRETERIA@COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT

**Affidamento del servizio di trasporto scolastico in totale esternalizzazione -
Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge
221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza
economica.**

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento appalto del servizio di trasporto scolastico
Ente affidante	Comune di Meduna di Livenza
Tipo di affidamento	Contratto di appalto
Modalità di affidamento	Procedure ad evidenza pubblica contemplate nel Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Durata del contratto	Anno scolastico 2021/22
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento in totale esternalizzazione

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Luigi Zamuner
Ente di riferimento	Comune di Meduna di Livenza
Area/servizio	Amministrativa/Assistenza scolastica
Telefono	0422767001
email	amministrativo@comune.medunadilivenza.tv.it
Data di aggiornamento	Gennaio 2021

A) PREMESSE

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità indifferenziata di cittadini, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

In particolare, la nozione di servizio pubblico locale in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE). I Servizi di Interesse Generale sono quei servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche, diretti a soddisfare i bisogni della comunità o di parte di essa e soggetti, pertanto, a specifici obblighi di pubblico servizio, volti cioè a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, qualità, capacità tecnico-professionali.

In particolare il "Servizio" deve considerarsi "pubblico" quando, a prescindere dalle modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, attribuisca un'utilità direttamente percepibile e quindi diretta e non mediata, ai singoli o all'utenza complessivamente considerata. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per i c.c.d.d. "servizi strumentali" prestati cioè in favore della Pubblica amministrazione che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell'erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività. "Possono definirsi strumentali ... tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali" (TAR LAZIO – Roma – Sez. III° n° 3109/2008). Ad esempio il servizio di potatura alberi o di pulizie è un servizio che un terzo presta a favore della Amministrazione, ancorché ne tragga vantaggio l'intera collettività.

Esistono due categorie di SPL:

- A RILEVANZA ECONOMICA;
- SENZA RILEVANZA ECONOMICA;

È di rilevanza economica il servizio che s'innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato, benché siano previste forme d'intervento finanziario pubblico della relativa attività. Deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (cfr. T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2005, n. 527; T.A.R. Campania 7 novembre 2003, n. 13382; T.A.R. Umbria 24 ottobre 2003, n. 821). Secondo la Corte Costituzionale "coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è la copertura dei costi, non già la remunerazione del capitale" (sentenza n. 26/2011), per cui non parrebbe un elemento essenziale della nozione il carattere remunerativo della tariffa. È stata altresì attribuita "rilevanza economica" ai servizi pubblici connotati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale: non rilevando l'esiguità dell'utile che in concreto un servizio produce (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - sentenza n. 5409/2012, che assegna rilevanza economica al servizio di illuminazione votiva, in quanto astrattamente idoneo a produrre utili).

Il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in

ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione.

Trattasi in particolare di un servizio pubblico a domanda individuale, vale a dire di un servizio che i comuni non sono tenuti a fornire obbligatoriamente, ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali categorie di servizi è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

B) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 34 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012, nei commi da 20 a 27 detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detta norma prevede, in particolare quanto ai servizi pubblici locali di rilevanza economica che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli Enti Locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

- a) **Ricorso al mercato** secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- b) mediante una **società mista** con selezione competitiva del socio privato operativo (cd. gara a doppio oggetto);
- c) ricorrendo all'affidamento diretto secondo il modello organizzativo del **cd. in house providing**, nei casi in cui si riscontrino le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea e poi, da ultimo, recepite e codificate dalle nuove direttive sugli appalti pubblici e dal Codice dei Contratti.

Si ricorda che ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale è assolutamente irrilevante la distinzione tra concessione e appalto. Sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537 ha precisato che: "Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale: versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente

appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.

L'art. 42 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio all'accezione "concessione"). In virtù delle suddette competenze l'Organo consiliare è dunque chiamato a decidere soltanto sulle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica.

C) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

C.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico, per quanto individuato nelle premesse della presente relazione, può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Attualmente il servizio di trasporto scolastico è garantito su tutto il territorio comunale, per i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, non essendo presente il servizio di trasporto pubblico. Un breve tragitto dei percorsi in andata e ritorno attraversa anche il limitrofo Comune di Motta di Livenza ed in speciale modo la frazione di San Giovanni.

Il servizio è svolto secondo gli orari dei tre ordini di scuola. Nei percorsi relativi alle scuole primaria e secondaria di primo grado sono previsti n. 2 (due) scuolabus all'andata, di cui n.1 scuolabus comunale e n. 1 scuolabus in appalto, mentre al ritorno è previsto n.1 (uno) scuolabus in appalto avendo le due scuole summenzionate orari di uscita differenziati (nell'ordine 13.00 e 13.30). Per la scuola dell'infanzia invece il servizio è svolto all'entrata dallo scuolabus comunale all'uscita dallo scuolabus in appalto.

La gestione diretta con scuolabus comunale condotto dall'unico operaio del Comune crea non poche difficoltà organizzative poiché incide riducendo di almeno il 40% la capacità operativa del personale dipendente assegnato anche ai servizi esterni.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per gestire il servizio pubblico, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per gestire tutte le linee necessarie.

Tutto ciò premesso è necessario dare atto di ciò che richiede la normativa ovvero, ai sensi del comma 20, dell'art. 34, comma 20 del d.l.179/2012:

- 1.delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- 2.indicazione delle compensazioni economiche se previste.

C.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Come evidenziato nella sezione A dedicata alle premesse, la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale. Il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche, nel caso sotto esame dal Comune, al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Il servizio in oggetto è, infatti, da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere interrotto e dovrà essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

La forma di affidamento prescelta per il servizio di trasporto scolastico è la gara aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) ai sensi del D.lgs. 50/2016. L'affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dalla stazione appaltante in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli Istituti comprensivi, che può modificarsi nei vari anni scolastici, eseguire il servizio, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448, la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011. I conducenti degli automezzi dovranno essere in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi idonei all'uso indicato e del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Motorizzazione Civile e dovranno essere debitamente formati per un corretto svolgimento del servizio.

Il gestore del servizio dovrà collaborare con il Comune nell'individuazione dei percorsi degli scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus; provvedere alla redazione di apposito piano annuale delle manutenzioni dei mezzi con consegna di apposita documentazione a comprova della realizzazione degli interventi previsti; rilevare la percorrenza giornaliera di ogni singolo mezzo; allestire i mezzi con pneumatici da neve nel periodo invernale e garantire la presenza dell'aria condizionata sui mezzi.

In caso di sciopero o di assemblea del personale della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà fornire i servizi nel rispetto della vigente normativa di garanzia che disciplina i servizi pubblici essenziali. Le interruzioni del servizio dovute a forza maggiore sono ammesse solo dopo che l'appaltatore avrà esperito ogni tentativo per lo svolgimento del servizio. Il contratto coprirà tre anni scolastici con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

D) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Le modalità di affidamento coerenti con i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario sono le procedure idonee ad assicurare la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento.

In particolare la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario ovvero:
 - totale partecipazione pubblica;
 - controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
 - realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

Tenuto conto che risulta impossibile per l'ente procedere alla gestione del servizio in totale economia disponendo di un solo mezzo nonché di un solo dipendente addetto oltretutto al contempo ai servizi esterni e prossimo alla quiescenza ed avendo altresì già fatto ricorso negli anni ad una parziale esternalizzazione del servizio con soddisfazione dell'utenza, si procederà ad affidare il servizio in appalto, ricorrendo al mercato secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi ex D.lgs. 50/2016.

E) MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La totale esternalizzazione del servizio consentirà di gestire il servizio garantendone il corretto svolgimento, essendo attribuita all'affidatario la messa a disposizione dei mezzi necessari e la loro manutenzione, nonché il pagamento delle tasse di proprietà e la messa a disposizione di personale adeguatamente formato, il cui costo sarebbe impossibile da sostenere per l'ente in conformità sia alla normativa assunzionale che contabile in tema di personale.

Si sottolinea altresì che l'attuale situazione di emergenza sanitaria e l'obbligo di osservanza di specifici protocolli sanitari relativi al servizio di trasporto scolastico rendono ancora più opportuno l'affidamento del servizio ad una ditta specializzata nel settore.

La Ditta aggiudicataria espletterà con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le attività finalizzate all'erogazione del servizio di trasporto scolastico. Il servizio di trasporto scolastico inizia con il primo giorno di scuola, secondo il calendario approvato dalla Regione Veneto e cessa alla fine dell'anno scolastico, in base all'articolazione prevista per i vari livelli di scuola (in genere a metà giugno per le scuole primarie e secondarie di primo grado e a fine giugno per le scuole dell'infanzia).

A fronte del servizio prestatato, l'amministrazione corrisponderà al gestore il corrispettivo scaturente dall'offerta presentata; il pagamento avverrà in rate mensili posticipate.

L'Amministrazione, nell'ambito della propria potestà regolamentare e tariffaria stabilisce le modalità di contribuzione da parte dell'utenza al costo del servizio. In particolare, si è provveduto con deliberazione giunta n. 57 del 09/12/2020 ad incrementare le tariffe rimaste inalterate dall'anno 2005 ed aggiornate come da seguente prospetto:

per il primo figlio	Mensili	€ 30,00
per il secondo o più figli (ciascuno)	Mensili	€ 25,00
per gli alunni che fruiscono di un solo trasporto al giorno (andata o ritorno) per il primo figlio	Mensili	€ 15,00
per il secondo o più figli (ciascuno) per chi usufruisce di un solo viaggio	Mensili	€ 13,00

Ai fini di valutare l'economicità della scelta di esternalizzazione totale si riportano di seguito i costi prevedibili per un eventuale mantenimento della attuale gestione mista ovvero comprensiva dei costi della gestione interna e delle spese di appalto per il servizio sostitutivo del trasporto scolastico a gestione interna. I costi del servizio in appalto sotto riportati sono riferiti all'a.s. 2020/21 i quali hanno subito un significativo aumento rispetto all'anno scolastico precedente in seguito all'emergenza sanitaria ed in particolare in relazione alle spese di sanificazione anti-Covid. Ai fini di cui sopra, data la vetustà dell'attuale mezzo in uso, viene calcolato anche l'ipotetico acquisto di un nuovo scuolabus per un valore di € 100.000,00 (iva compresa) da effettuarsi tramite contrazione di un mutuo ventennale al tasso di interesse fisso del 4%.

COSTI SERVIZIO DI TRASPORTO A GESTIONE INTERNA	COSTI SERVIZIO D'APPALTO	TOTALE GENERALE SPESE
Costo del dipendente corrispondente al 40% dell'orario lavorativo dedicato al servizio di trasporto scolastico € 13.620,00	Corrispettivo servizio in appalto comprensivo di iva € 56.602,00	
Spese di sanificazione anti-Covid servizio a gestione interna € 1.500,00	Spese di sanificazione anti-Covid servizio sostitutivo € 6.800,00	
Manutenzione veicolo € 1.000,00		
Carburante veicolo € 3.000,00		
Tassa circolazione e assicurazione € 1.000,00		
Spese per ammortamento mutuo per acquisto scuolabus comprensivo di quota interesse e quota in conto capitale € 7.200,00		
€ 26.320,00	€ 63.402,00	€ 26.320,00 + 63.402,00
		€ 89.722,00

Di seguito si riporta invece il Piano economico finanziario del Servizio di trasporto scolastico in totale esternalizzazione per la durata annuale dell'appalto per l'a.s. 2021/22:

A.S. 2021/2022 ESTERNALIZZAZIONE TOTALE	IMPORTI IN EURO
Oneri per il servizio di trasporto (I.V.A esclusa)	€. 56.150,00
di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 0,00
di cui Costi della manodopera	€. 22.500,00
di cui Costi sanificazione Covid	€. 6.150,00
I.V.A. 10% su totale a base di gara	€. 5.615,00
TOTALE	€. 61.765,00

Alla luce di quanto sopra esposto si confermano le conclusioni scaturite dalla presente relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e si propone al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Luigi Zamuner





COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A PARTIRE DALL' A.S. 2021/22- APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 05/02/2021

Il Responsabile dell'area



Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere **favorevole** di regolarità contabile sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 05/02/2021

Il Responsabile dell'area



[Handwritten signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTON ARNALDO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio